



UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE

(Provincia di Foggia)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 22-05-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **19:50**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PERNA GENEROSO	P	ALTIERI GIUSEPPE	P
GENTILE FRANCESCO	A	CORDONE MARIA RITA	P
INFANTI ROMEO	P	CORROPPOLI DONATO	A
BERARDI VINCENZO ANTONIO	P	TOSIANI VINCENZO	P
COLUCCI LUIGI	A	OCCHIONERO MERCURIO	P
FALCO ANTONIO	P	MINCHILLO PIETRO	P
SANTAGATA FRANCESCO SALVATORE	P	ZAMPINO ROBERTO	A
IESU MAURIZIO	P	PIOLLI TEODORO ANTONIO	A
MARINO FRANCESCO	A		

Assegnati n. 17

In Carica n. 17

Presenti n. 11 Assenti n. 6.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, DONOFRIO PIETRO con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti PRESIDENTE, CORDONE MARIARITA dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, informando che sono stati acquisiti i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267, come di seguito:

Regolarita' Tecnica con esito Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Rag. CORONATO ANNA MARIA

Regolarit Contabile con esito Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Rag. CORONATO ANNA MARIA

Il Presidente cede la parola al Sindaco il quale riepiloga quanto previsto in proposta di deliberazione.

I consiglieri Minchillo P. e Tosiani V. si riportano a quanto detto al precedente ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di avvalersi/non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il *D.M. 29 aprile 2014* il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31 luglio 2014;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti

Con voti Favorevoli 9 Astenuti nessuno Contrari (2) Tosiani e Minchillo.

DELIBERA

I. Di stabilire, per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categoria A/1, A/8 e A/9)	4,90
6	Terreni agricoli	8,60

1) di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta in ragione annua €
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo categoria A/1, A/8 e A/9)	200,00

II. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

III. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, con la seguente votazione:

Con voti Favorevoli 9 Astenuti nessuno Contrari (2) Tosiani e Minchillo.

Alle ore 21,35 la seduta ha termine.-

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Segretario Comunale
DONOFRIO PIETRO

Il Presidente
CORDONE MARIARITA

S I A T T E S T A

che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio in dd. 23-05-2014 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 23-05-2014

Il Segretario Comunale
DONOFRIO PIETRO

S I A T T E S T A

Contestualmente all'affissione all'Albo, l'invio della presente:

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-05-2014

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000);

Li, 23-05-2014

Il Segretario Comunale
DONOFRIO PIETRO